



BANDA MUSICALE CITTA' DI IMOLA
Via Fratelli Bandiera, 19 40026 IMOLA (Bologna)

STATUTO

PREMESSA.

Il passato della Banda Musicale Città di Imola si intreccia con la storia della città e trae origini dal “Corpo Filarmonico Imolese” mediante un Regolamento approvato il 17 Maggio 1822 dal Consiglio Generale, sanzionato il giorno 25 dello stesso mese dal Cardinale Antonio Rusconi Vescovo di Imola e Legato della Provincia di Ravenna con dispaccio nr. 2637. Dal Corpo Filarmonico, nel 1879, ebbe origine la prima Banda Cittadina. In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, con Delibera G.C. n. 68 del 16/3/2011, il Comune di Imola ha riconosciuto la Banda Musicale Città di Imola quale Gruppo di interesse comunale, segnalandolo come tale al Tavolo nazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e autorizzandola a fregiarsi del logo del Comune di Imola nel suo stendardo e sulla sua uniforme. Il presente statuto abroga e sostituisce quello registrato all’Agenzia delle Entrate di Imola in data 1 Luglio 2021 nr. 1205 serie3.

Art. 1. Stato Giuridico.

La forma giuridica dell’Associazione è quella di Associazione di Promozione Sociale. L’Associazione è denominata “Banda Musicale Città di Imola”. Il presente Statuto diviene operativo all’atto della sua approvazione per quanto concerne l’adeguamento alle vigenti leggi e normative. Ferma restando la facoltà dell’Organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, all’Organo di Amministrazione è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L’acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto della dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell’Associazione sarà “Banda Musicale Città di Imola APS”. La sede dell’associazione, attualmente, è a Imola in via Fratelli Bandiera, 19.

Art. 2. Finalità.

L’Associazione si prefigge di perseguire la diffusione della cultura musicale tra tutta la popolazione attraverso la propria attività e la scuola di propedeutica, avviamento e perfezionamento musicale e la tutela del proprio patrimonio storico. Non ha fini di lucro in quanto associazione di volontariato prestato dalle persone fisiche in maniera personale, libera e gratuita (art. 35, comma 1 Decreto Legislativo nr. 117/2017). Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione si propone di:

- riunire coloro che amano e apprezzano le tradizioni musicali bandistiche;
- promuovere le attività di insegnamento della musica e l’utilizzo degli strumenti musicali tipici delle Bande Musicali, organizzando corsi di didattica musicale rivolti a tutti indistintamente;
- partecipare al programma di Diritto allo Studio coinvolgendo gli studenti di ogni ordine e grado nella diffusione della cultura musicale;
- attraverso accordi di partenariato favorire l’avvicinamento al mondo musicale delle categorie svantaggiate;
- svolgere attività musicale di gruppo, con le sue diverse articolazioni e offerte musicali, al fine di coinvolgere i soci al miglioramento continuo delle proprie capacità musicali e di preparare le future generazioni per garantire la vita e la continuità dell’organico;

- effettuare esibizioni musicali durante tutto l'arco dell'anno, organizzate dall'Associazione stessa, altri Enti o Organizzazioni in abbinamento a manifestazioni e celebrazioni, sotto forma di concerti, sfilate e cortei;
- organizzare eventi sul territorio anche in collaborazione con altre realtà di promozione sociale, culturale e turistica,
- organizzare viaggi e soggiorni finalizzati allo scambio culturale tra Bande Musicali a livello sia nazionale che internazionale sulla base delle risorse economiche disponibili.
- l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal D.M.Lavoro e politiche sociali del 19/5/2021 n.107 e successivi provvedimenti. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di Bilancio.

Art. 3. Risorse economiche.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- versamento delle quote sociali;
- contributi erogati da Enti Pubblici e privati;
- entrate derivanti da convenzioni;
- donazioni liberali.

Art. 4. Patrimonio Sociale – Bilancio.

La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Il patrimonio è costituito dagli strumenti acquistati dalla Banda Musicale, gli arredi e i mezzi telematici disponibili per la condotta dell'attività giornaliera, l'archivio musicale e il materiale storico dell'associazione. L'esercizio sociale e finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto è predisposto in tempo utile dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci nei termini previsti dalla normativa vigente. Data la natura dell'Associazione è vietata qualsiasi forma di ripartizione degli utili tra i soci. Per la stesura del Bilancio o Rendiconto, unitamente all'attività consultiva e relativa agli adempimenti fiscali, la Banda Musicale si avvale di uno studio commerciale.

Art. 5. Soci.

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione. Per essere ammesso a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo che, valutata la possessione dei requisiti richiesti, dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della medesima. I requisiti non possono essere definiti su base discriminatoria e devono essere in linea con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. All'atto dell'accettazione della domanda i soci possono partecipare attivamente alle iniziative indette, frequentare la struttura sociale e hanno pieno diritto di voto per:

- l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni;
- nomina degli Organi Direttivi;
- approvazione dei Bilanci o Rendiconti Consuntivi e Preventivi.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, tale provvedimento deve essere comunicato all'interessato in forma scritta; l'aspirante associato entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto, alla prima convocazione utile. Ogni socio può esprimere un solo voto ed è ammesso il voto per delega dietro presentazione firmata della stessa ad un altro socio avente diritto. Ogni socio potrà presentare un massimo di 3 (tre) deleghe. Sono eleggibili alle cariche sociali solamente i soci maggiorenni. Il diritto di voto del socio minorenne viene espresso tramite la responsabilità genitoriale. I

membri del Consiglio Direttivo, in caso di delibere riguardanti le loro responsabilità, dovranno astenersi dal voto.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni fatte dal Consiglio Direttivo.

I soci possono essere sospesi o esclusi dall'associazione per l'inosservanza dei punti sopra citati o per motivi disciplinari. Le sanzioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le parti in causa. I destinatari delle sanzioni possono richiedere che la decisione finale sia rimessa all'Assemblea dei soci. Agli associati viene garantito il diritto di esaminare, a tutela della trasparenza (Legge 241/1990, Decreto Trasparenza 33/2013, Decreto Legge 34/2019) e previa richiesta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi.:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo (se costituito) e degli eventuali altri organi sociali in carica.

La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. La normativa esclude il diritto degli associati ad esaminare i libri contabili quando la contabilità è gestita da un organo esterno all'Associazione. Le attività dell'associazione sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% degli associati (art. 36 CTS); la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

Art. 6. Assemblea.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea:

- approva il Bilancio o Rendiconto consuntivo e preventivo;
- nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- promuove l'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto Costitutivo e/o dello Statuto;
- delibera sulla gestione dell'Associazione come previsto dallo Statuto o su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- ratifica la designazione del Presidente dell'Associazione fatta dal Sindaco. (da eliminare nel caso in cui si voglia togliere la designazione da parte del Sindaco ex art. 18 Statuto del 1998)

L'Assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita con lettera di convocazione che potrà essere trasmessa sia in forma cartacea che telematica utilizzando il sito WEB della Banda Musicale e i social in uso alla stessa (WA e FB). La convocazione deve indicare il giorno e l'ora sia della prima convocazione che della seconda; il luogo e l'ordine del giorno da discutere. L'Assemblea può essere convocata su richiesta dei soci come stabilito dall'art. 20 del Codice Civile. Il modulo per la delega del voto dovrà essere disponibile in calce alla lettera di convocazione. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza del 50% +1 dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza assoluta su tutti i punti all'ordine del giorno. L'Assemblea in forma straordinaria, richiesta per la modifica dello Statuto, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% +1 dei soci, in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto. Le delibere sono valide solo se espresse dal voto

favorevole dei 3/5 degli associati presenti e/o rappresentati per delega. L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente, in sua assenza rispettivamente dal Vice Presidente, Consigliere più anziano o da un socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario con il compito di redigere il verbale. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 7. Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato (ex art. 16 Statuto del 1998). La nomina alle cariche sociali è a titolo gratuito. Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- la nomina del Presidente scelto tra i membri del Consiglio;
- la nomina del Vice Presidente;
- deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci;
- deliberare sulla sospensione o esclusione dei soci;
- riunirsi quando necessario per garantire la corretta amministrazione e condotta dell'Associazione;
- redigere, sulle indicazioni fornite dal Commercialista, i Bilanci o Rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- favorire l'integrazione e la collaborazione con gli Enti Istituzionali, Privati e le Associazioni con finalità simili per la diffusione ed il raggiungimento degli scopi sociali;
- assegnare, confermare o sospendere l'incarico annuale al Maestro Direttore della Banda Musicale;
- decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione con una nuova elezione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti nelle elezioni precedenti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 8. Presidente.

Il Presidente viene designato dal Sindaco della Città di Imola e la sua nomina deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci. È il Legale Rappresentante dell'Associazione e rappresenta la Banda Musicale nei rapporti con le istituzioni. Quale Legale Rappresentante:

- è responsabile della conservazione dei dati sensibili e del rispetto delle normative sulla tutela della Privacy degli associati (Regolamento Europeo 679/2016, noto anche come GDPR – General Data Protection Regulation, Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018);
- è responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo. n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni);
- può nominare, a spese dell'Associazione, professionisti o avvocati per le questioni di carattere fiscale e/o legale a favore degli interessi dell'Associazione e/o che lo vedono coinvolto come Legale Rappresentante.

In sua assenza o impedimento le funzioni vengono svolte rispettivamente dal Vice Presidente o da un Consigliere appositamente delegato. Il Presidente cessato dall'incarico può essere designato dall'Assemblea alla carica di Presidente Emerito. Il Presidente Emerito non ha diritto di voto. Il Sindaco, a seguito dei riconoscimenti dati alla Banda Musicale ed enunciati nella premessa a questo Statuto, riveste la carica di Presidente Onorario.

Art. 9. Organo di Controllo.

Allo stato attuale la Banda Musicale Città di Imola per:

- lo stato patrimoniale esistente;
- il totale delle entrate comunque denominate;
- l'assenza di dipendenti occupati;

non soddisfa i requisiti minimi per l'obbligo di detenere un Organo di Controllo. Qualora in futuro i requisiti minimi venissero soddisfatti, come previsto dall'art. 2397 comma 2 del Codice Civile, dovrà essere nominato un Collegio dei Sindaci revisori. Il loro compito sarà quello di vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto oltre che del rispetto dei principi di corretta amministrazione (Decreto Legislativo nr. 231/2001). Vigilare sull'osservanza delle finalità e utilità sociale dell'Associazione (Art. 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo nr. 117/2017). Attestare che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida previste all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Potere, in ogni momento, procedere a ispezioni e controlli sull'andamento dell'attività dell'Associazione. L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo nr. 117/2017 e successive modifiche non costituisce modifica allo Statuto sociale.

Art. 10. Scioglimento dell'Associazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 11. Norme generali.

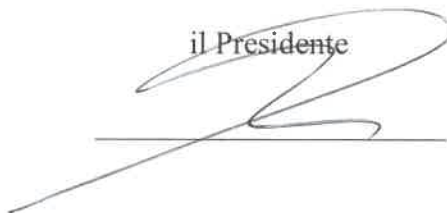
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal Decreto Legislativo nr. 117/2017 e successive modifiche.

Imola, 19 Aprile 2023

il Segretario



il Presidente



www.bandamusicaleimola.it
presidenza@bandamusicaleimola.it
presidenza@pec.bandamusicaleimola.it

